

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1909)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 5 febbraio 1975*  
(V. Stampato n. 3375)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 7 febbraio 1975*

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2,  
contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974,  
n. 497, contro la criminalità

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

*Decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1975, n. 12.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;  
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'interno;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Appartiene alla Corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della Corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra Corte d'assise d'appello fra le più vicine.

### ARTICOLO 2.

Qualora, secondo il codice di procedura penale, in seguito all'annullamento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la Corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviando gli atti al tribunale territorialmente competente, ovvero, quando ne è il caso, all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.

### ARTICOLO 3.

Perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le ordinanze in conseguenza delle quali gli atti sono stati comunque trasmessi a un giudice che non è competente in base alle disposizioni degli articoli precedenti. L'autorità giudiziaria incompetente, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, trasmette gli atti a quella competente.

Nel caso però in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla Corte d'appello, gli atti sono da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione perché designi, con ordinanza in camera di consiglio, la Corte d'assise d'appello competente.

### ARTICOLO 4.

Qualora, sull'impugnazione contro le sentenze indicate nel primo comma dell'articolo 1, in luogo della Corte d'assise d'appello, abbia pronunciato la Corte d'appello, la Corte di cassazione, decidendo sull'impugnazione, annulla la pronuncia e rinvia il giudizio in conformità a quanto previsto nel secondo comma dello stesso articolo 1.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICOLO 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1975.

LEONE

MORO — REALE ORONZO — GUI.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE ORONZO.